

COMUNE DI VALCHIUSA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19/09/2025)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino	3
Articolo 3 - Assistenza al contribuente	3
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ENTRATE	3
Articolo 4 - Individuazione delle entrate	3
Articolo 5 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote e scadenze di versamento....	4
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	4
Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate.....	5
Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate.....	5
Articolo 9 - Attività di verifica e controllo	5
Articolo 10 - Poteri ispettivi.....	6
Articolo 11 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	6
Articolo 12 - Sanzioni e interessi.....	6
Articolo 13 - Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune	6
Articolo 14 - Compensazione di entrate	7
Articolo 15 - Modalità di pagamento	7
Articolo 16 - Versamento di tributi di modesto ammontare	7
Articolo 17 - Rimborsi	7
Articolo 18 - Tutela giudiziaria	8
TITOLO III - STATUTO DEL CONTRIBUENTE	8
Articolo 19 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari.....	8
TITOLO IV - CONTRADDITTORIO	8
Articolo 20 - Contraddittorio preventivo.....	8
TITOLO V - RISCOSSIONE	9
Articolo 21 - Recupero bonario delle entrate patrimoniali	9
Articolo 22 - Accertamento esecutivo patrimoniale.....	9
Articolo 23 - Accertamento esecutivo tributario	10
Articolo 24 - Riscossione coattiva	10
Articolo 25 – Rateizzazione	10
Articolo 26 - Discarico per crediti inesigibili.....	11
TITOLO VI - AUTOTUTELA.....	12
Articolo 27 – Principi.....	12
Articolo 28 – Autotutela facoltativa	13
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 29 – Fondo incentivante	13
Articolo 30 - Casi non previsti dal presente Regolamento.....	13
Articolo 31 - Rinvio dinamico	13
Articolo 32 - Entrata in vigore.....	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 legge 27 dicembre 1997, n. 449, contiene la disciplina in via generale delle entrate comunali al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e dai decreti attuativi della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Con riferimento alle entrate tributarie, il presente Regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi nonché dell'aliquota e delle tariffe massime dei singoli tributi.
2. Si rinvia ai regolamenti di disciplina dei singoli tributi norme specifiche di dettaglio.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali improntato alle seguenti modalità operative:
 - servizio *on line*;
 - servizi di *front office* compatibilmente con l'implementazione di servizi telematici;
 - vademecum informativi sui tributi in vigore resi disponibili all'utenza in varie forme.
2. Presso gli sportelli dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili sul sito internet istituzionale del Comune.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 3 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. Il servizio è rivolto al contribuente persona fisica con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo, ovvero il concessionario in caso di esternalizzazione delle funzioni, definisce le modalità di organizzazione ed erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite e alla documentazione esibita dal contribuente e/o presente nell'archivio del Comune. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 4 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale e produttivo e tutte le altre entrate (tra cui le sanzioni al Codice della strada e amministrative) a esclusione dei trasferimenti erariali e di altri enti del settore pubblico allargato.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Il presente Regolamento prevale sui Regolamenti di gestione delle singole entrate, attualmente vigenti, predisposti dai vari servizi del Comune.

Articolo 5 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote e scadenze di versamento

1. Al Consiglio comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio comunale per l'imposta municipale propria (IMU), per la tassa sui rifiuti (TARI) e per l'addizionale comunale all'IRPEF e della Giunta comunale per i restanti tributi entro i limiti massimi e/o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, fatti salvi atti di concessione pluriennale, sono di norma fissati con apposita deliberazione della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge o di regolamento ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata una congrua copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
5. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia in sede di approvazione o modifica dei relativi Regolamenti.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione come pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 71 e 75 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il riconoscimento di agevolazioni (escluse le rateizzazioni disciplinate dal successivo art. 14) è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità della posizione tributaria del contribuente nei confronti del Comune.
6. Ove non diversamente previsto dai regolamenti delle singole entrate ovvero da altri specifici atti deliberativi adottati dall'Amministrazione, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale godono dell'esenzione di tutti i tributi comunali connessi allo svolgimento di tali manifestazioni a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.
7. La concessione del patrocinio del Comune comporta l'esenzione da tutti i tributi comunali connessi allo svolgimento di manifestazioni.

Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, d.lgs. 446/1997, o da normative di riferimento per specifiche entrate. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
2. In caso di un eventuale affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente e ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni e obbligazioni che sono previste dalla legge e dai Regolamenti comunali per i funzionari del Comune preposti alla gestione delle entrate. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini e compete in ogni caso al dirigente o responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

3. In merito alla riscossione coattiva delle entrate, in alternativa o in concomitanza con la gestione diretta, l'Ente potrà procedere con l'affidamento tramite procedura a evidenza pubblica a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), d.lgs. 446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del d.P.R. 602/1973, oppure con l'affidamento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
4. È obiettivo del Comune di Valchiusa potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione o atto di indirizzo equivalente, le attività che le determinano e che ne sono collegate.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi, competono al responsabile del servizio finanziario che appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli responsabili dei servizi, che le trasmettono al Responsabile del servizio finanziario corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Il Responsabile del servizio finanziario è, in particolare, responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo.

Articolo 9 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., con esclusione delle norme di cui al capo III (*Partecipazione al procedimento amministrativo*).
3. In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo si riscontrino inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge o di regolamento, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, si invita il contribuente a fornire chiarimenti anche al fine di informarlo degli istituti correttivi e agevolativi che egli potrà utilizzare.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Articolo 10 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
4. In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Tributi con modalità da concordare.

Articolo 11 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e di riscossione i Responsabili dei Servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il Piano Esecutivo di Gestione.
2. È obbligo di tutti i Servizi comunali, ciascuno per le proprie entrate affidate annualmente con il PEG, verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente/utente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli importi dovuti e agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici, sulla base delle aliquote, tariffe e agevolazioni stabilite annualmente dalla Giunta o dal Consiglio.
3. A tal fine i Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai Regolamenti, ove esistenti, che disciplinano le singole entrate. In particolare, a ciascun Responsabile competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate come previste nel Piano Esecutivo di Gestione.
4. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in euro 20,00 (venti/00).

Articolo 12 - Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..
2. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è pari al tasso di interesse legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13 - Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune

1. Nel caso in cui tra il Comune e un terzo soggetto esista un obbligo reciproco di debito e credito, anche di natura diversa (tributaria, patrimoniale) gli stessi, qualora siano liquidi ed esigibili, si estinguono, ai sensi dell'art. 8 l. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e dell'art. 1241 ss. Codice Civile, per gli importi corrispondenti secondo quanto disposto dalle relative normative.
2. Il debitore e il creditore devono comunicare per scritto l'ammontare degli importi dovuti o a

credito alla controparte e stabilire le reciproche condizioni della compensazione.

3. Il responsabile del Servizio Finanziario, qualora lo ritenga opportuno e dopo aver acquisito l'assenso del responsabile della singola entrata, provvede a effettuare la compensazione e a darne comunicazione per iscritto al debitore/creditore.
4. Il responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare le relative contabilizzazioni di bilancio.

Articolo 14 - Compensazione di entrate

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, previa autorizzazione dell'Ente creditore, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuate in periodi precedenti purché non sia intervenuta la decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale;
 - le entrate oggetto di compensazione;
 - la somma dovuta al lordo della compensazione;
 - i riferimenti dei versamenti della maggiore somma versata sulle quali è stata operata la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, previa autorizzazione iniziale dell'ente.
4. È facoltà del contribuente o utente presentare entro i termini previsti dalla normativa vigente istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Articolo 15 - Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 d.lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e s.m.i., nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Qualora lo specifico regolamento non le preveda e ferme restando le modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, fino all'entrata in vigore dell'obbligo di pagamento esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, mediante (a titolo non esaustivo):
 - versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - disposizioni, giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti e altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, compreso il POS, a favore della tesoreria comunale.
3. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5, d.lgs. 446/97.

Articolo 16 - Versamento di tributi di modesto ammontare

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi per gli importi minimi previsto nei regolamenti dei singoli tributi.

Articolo 17 - Rimborsi

1. Il contribuente o utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi maturano gli interessi annui in misura pari al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.
4. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.
5. I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.
6. Il Comune non procede al rimborso delle entrate erroneamente versate, per somme inferiori a € 20,00 comprensivi di interessi. In caso di entrate tributarie, l'importo di riferimento si riferisce a ogni singola annualità.

Articolo 18 - Tutela giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie vigenti per l'individuazione del rappresentante del Comune, che può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica.
2. Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

TITOLO III - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 19 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina indicata nel presente regolamento.

TITOLO IV - CONTRADDITTORIO

Articolo 20 - Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter*, l. 212/2000, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-*bis* l. 212/2000.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva come, a titolo di esempio: le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 ss., legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente; per la TARI le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
4. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
5. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
6. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

TITOLO V - RISCOSSIONE

Articolo 21 - Recupero bonario delle entrate patrimoniali

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, come disciplinato nel precedente art. 9, può sollecitare il pagamento dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria per le quali vigono i termini e le modalità previsti dalla specifica normativa.

Articolo 22 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la disciplina di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, l. 160/2019, non si applica alla riscossione delle sanzioni previste dal Codice della Strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La riscossione coattiva di tali sanzioni può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo sulla base del d.P.R. 602/1973, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al r.d. 639/1910, applicando le disposizioni contenute nel titolo II d.P.R. 602/1973.

Articolo 23 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, l. 296/2006.
2. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
3. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
4. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del d.P.R.

602/1973 senza la necessità di procedere alla successiva emissione di altro atto.

5. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo.

Articolo 24 - Riscossione coattiva

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica e trascorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio avendo riguardo alla natura del debitore e al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'art. 792, lettera d), l. 160/2019.
4. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura di riscossione posta a carico del debitore verrà regolamentata dalla legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo e il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
6. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa ai sensi dell'art. 2 decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
7. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Articolo 25 – Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo secondo il seguente schema previsto dall'art. 1, comma 796, l. 160/2019:

	RATE MENSILI MINIMO	RATE MENSILI MASSIMO
fino € 100,00	nessuna dilazione	
da € 100,01 a € 500,00	=	4
da € 501,00 a € 3.000,00	5	12

da €3.001,00 a €6.000,00	13	24
Da € 6.001,00 a €20.000,00	25	36
oltre €20.000,00	37	72

2. Per importi superiori a € 6.000,00 il Funzionario responsabile potrà chiedere la prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
3. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che indichi le puntuali motivazioni idonee a comprovare lo stato. Al fine di verificare l'esistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà il Comune può richiedere al debitore di produrre tutta la documentazione eventualmente necessaria che non sia già in possesso dell'ente (es. certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione, del debitore, ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito dei componenti il nucleo familiare.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, che deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, il versamento della prima rata deve essere corrisposto entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale versamento non sono applicati interessi moratori.
7. Alla data del perfezionamento della procedura di rateizzazione, vengono sospese le misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, dopo espresso sollecito, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali anticipate.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
11. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata e alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 26 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio finanziario l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali o dei quali l'ente ha notizie certe di inconsistenza del relativo patrimonio sono dichiarati provvisoriamente inesigibili. Tali crediti sono stralciati prudenzialmente dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio e sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario sino al compimento del termine di prescrizione o sino alla definizione del relativo procedimento.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a € 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. La dichiarazione di inesigibilità è effettuata qualora non risulti conveniente per l'ente proseguire nel procedimento secondo criteri di economicità, valutati in base al rapporto tra i costi amministrativi o costi di difesa della pretesa tributaria o patrimoniale e l'importo ritraibile dall'entrata dovuta.
5. Per l'attività di riscossione coattiva il credito viene dichiarato inesigibile ad esempio:
 - a. quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari o superiore al credito;
 - b. quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari alla metà del credito qualora siano già state esperite, senza successo, azioni esecutive nei confronti dello stesso contribuente e dalle informazioni in possesso degli uffici la situazione patrimoniale del creditore non sia migliorata;
 - c. per attività contenziosa, in caso di probabilità di soccombenza, desumibile dall'analisi di sentenze passate in giudicato o non ancora definitive, e dalla possibilità di conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

TITOLO VI – AUTOTUTELA

Articolo 27 – Principi

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o della singola entrata procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi tassativi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
3. Anche il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
4. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria rispettivamente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di un'illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.

Articolo 29 – Fondo incentivante

1. Al fine di potenziare le attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali è riconosciuto un incentivo al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ufficio Tributi.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dal maggiore gettito IMU e TARI riscosso nell'anno precedente a quello di riferimento nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, conseguenti alle attività di accertamento IMU e TARI effettuate, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti.
3. La quota da attribuire a ogni dipendente dell'Ufficio Tributi non può superare il 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Funzioni locali" vigente. Tale quota è erogabile successivamente alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo.
4. Le eventuali somme eccedenti il limite del 15% saranno destinate al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le leggi in materia.

Articolo 31 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti incompatibili statali e regionali.

Articolo 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2025 se pubblicato secondo le modalità e le prescrizioni dell'art. 1, comma 767, l. 160/2019.